Codice A1816B

D.D. 3 febbraio 2021, n. 291

Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alle seguenti Determinazioni: Polizia fluviale n. 6421 approvata con Determinazione n. 151/DD-A18 del 07/02/2020



ATTO DD 291/A1816B/2021

DEL 03/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alle seguenti Determinazioni:
Polizia fluviale n. 6421 approvata con Determinazione n. 151/DD-A18 del 07/02/2020

In data **21/01/2020** la Ditta Vottero Ernesto, ha presentato istanza <u>per la proroga</u> dei termini della seguente autorizzazione idraulica:

Polizia fluviale n. 6421 approvata con Determinazione n. 151/DD- A18 del 07/02/202 rilasciata dallo scrivente Settore.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui alla seguente autorizzazione idraulica:

Polizia fluviale n. 6421 approvata con Determinazione n. 151/DD-A18 del 07/02/202

è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di **anni 1** (UNO), dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto **a far data dal 21/01/2021**.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la L.R. n. 40/98;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08:
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di **anni 1 (UNO) a far data dal 21/01/2021**, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente **alla seguente Determinazione**: Polizia fluviale n. 6421 approvata con Determinazione n. 151/DD-A18 del 07/02/2020

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione.

Tali disegni, congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi della originaria autorizzazione formano parte integrante della presente autorizzazione.

Ad ogni buon conto si riportano le seguenti condizioni da rispettare:

- 1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (UNO), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- 6. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

- **straordinaria**, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 9. l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, e dovrà essere rispettata pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
- 10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (permesso di costruire, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....);
- 11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe